



COMUNE DI
CALENZANO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 26 ottobre 2023)

Indice generale

CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Definizioni tecniche.....	4
CAPO II.....	4
LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE.....	4
Articolo 3 - Zone acustiche e limiti.....	4
CAPO III.....	4
INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA.....	4
Articolo 4 - Piani aziendali di risanamento acustico.....	4
CAPO IV.....	5
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	5
Articolo 5 – Pianificazione Urbanistica.....	5
Articolo 6 - Valutazione di impatto acustico (VIAC).....	5
Articolo 7 - Valutazione previsionale di clima acustico.....	6
Articolo 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici.....	7
Articolo 9 – Effettuazione controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici.....	8
Articolo 10 - Obblighi dei titolari di procedimenti abilitativi edilizi per edifici in prossimità di infrastrutture ferroviarie o stradali.....	8
CAPO V.....	9
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.....	9
Articolo 11 – Definizioni e campo di applicazione.....	9
SEZIONE I.....	10
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	10
Articolo 12 - Impianti ed attrezzature.....	10
Articolo 13 - Orari.....	10
Articolo 14 - Limiti massimi.....	10
Articolo 15- Norme amministrative e provvedimenti in deroga per attività temporanea di cantiere.....	10
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,.....	12
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	12
Articolo 16 - Localizzazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo.....	12
Articolo 17 - Limiti e modalità di utilizzo delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo.....	12
Articolo 18 - Norme amministrative e provvedimenti in deroga nelle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo.....	13
Articolo 19 - Norme amministrative e provvedimenti in deroga al di fuori delle aree di cui all'art. 17.....	14
Articolo 20 – Norme amministrative e autorizzazioni non in deroga.....	16
Articolo 21 – Attività temporanee o manifestazioni ripetitive.....	16
SEZIONE III.....	16
ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	16
Articolo 22 - Macchine da giardino.....	16
Articolo 23 - Macchine agricole.....	17
Articolo 24- Allarmi acustici.....	17
Articolo 25 – Emergenze, appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi.....	17

Articolo 26 – Manutenzione aree verde pubblico.....	17
Articolo 27 – Pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani.....	17
Articolo 28 – Spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento.....	18
CAPO V.....	18
SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI.....	18
Articolo 29 – Verifiche e controlli.....	18
Articolo 30 – Sanzioni.....	18
Articolo 31 – Provvedimenti per attività rumorose permanenti.....	19
Articolo 32 – Provvedimenti per attività rumorose temporanee.....	19
CAPO VI.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 33 – Norme finali e entrata in vigore.....	19
Articolo 34 – Allegati.....	19

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i.

Articolo 2 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dai relativi decreti attuativi.
2. Attività rumorose a carattere permanente: sono quelle attività di carattere aziendale, produttivo e commerciale, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Rientrano tra le attività rumorose permanenti le attività ricorrenti che prevedono l'utilizzo di impianti di diffusione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, sottoposte alle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 215 del 16 aprile 1999.
3. Attività rumorose di carattere temporaneo: sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate anche in deroga ai valori limite di rumore definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 con le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II
LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Articolo 3 - Zone acustiche e limiti

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
2. La delimitazione delle zone è riportata negli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Calenzano secondo la convenzione stabilita nella tabella 17 del paragrafo 11 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana 08 gennaio 2014, n. 2/R.
3. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella II classe, salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.
4. I valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità per le diverse classi di destinazione d'uso del territorio sono definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e recepiti dal Comune di Calenzano all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.

CAPO III
INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Articolo 4 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate dall'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Tale termine non può comunque superare ventiquattro mesi.
3. Il Comune può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e per gli aspetti igienico-sanitari dell'Azienda Sanitaria, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del medesimo.
4. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nel piano, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle normative vigenti. La mancata richiesta da parte del Comune di quanto previsto al comma 3 equivale ad assenso.
5. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Comune.
6. In fase di redazione del Piano di Classificazione Acustica, nel caso che le classi acustiche proposte determinino la necessità di predisporre piani di risanamento aziendali che prevedono la delocalizzazione dell'impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili, le imprese interessate possono comunque presentare, anche nell'ambito della procedura di VAS e comunque prima della adozione del PCCA, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell'impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il Comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il Comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.

CAPO IV
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 5 – Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il regolamento edilizio unificato, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione interessata.

Articolo 6 - Valutazione di impatto acustico (VIAC)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, i soggetti:
 - a) titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
 - a.1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - a.2) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - a.3) discoteche;
 - a.4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - a.5) impianti sportivi e ricreativi;
 - a.6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo della stessa legge quadro.

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, i seguenti soggetti:

- b) i richiedenti il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - c) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - d) di qualunque altra dichiarazione (SCIA), licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. La documentazione nei casi previsti dal comma 1 deve essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello **Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico)** al presente regolamento. Se previsto, insieme al modello deve essere presentato il documento di valutazione di impatto acustico i cui contenuti obbligatori sono definitivi dalla normativa regionale.
 3. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto (comunicazione) e comunque in tutti i casi in cui non è previsto il rilascio del Nulla Osta ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Servizio Ambiente provvede al controllo documentale della documentazione presentata, nella misura di almeno il 10% delle documentazioni depositate secondo le modalità del sorteggio su base di individuazione numerica e comunque in numero non inferiore a quanto stabilito dall'art.18 comma 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R. In particolare la selezione delle pratiche sottoposte a verifica verrà effettuata individuando, per ogni gruppo di 10 pratiche, la prima pratica in arrivo secondo la data di protocollazione. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio responsabile di ampliare il numero di pratiche esaminate. Il Servizio Ambiente del Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30.
 4. Per l'attività svolta dagli uffici competenti è prevista per ogni pratica acustica un pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stabilito da un'apposita delibera di giunta comunale. La presente somma costituisce un onere di procedibilità e come tale dovrà essere presentata l'attestazione di versamento contestualmente alla documentazione.
 5. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
 6. Secondo quanto previsto all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve rispettare i contenuti di cui al punto A4 dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale 21 ottobre 2013, n. 857, ed essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello **Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico)**.
 7. Nel caso in cui le apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
 8. Sono escluse dall'obbligo di presentare la VIAC le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n.447. Il requisito dell'esclusione suddetta dovrà essere attestato attraverso la compilazione e l'inoltro dell'apposito modello **Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico)**.

Articolo 7 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti previsti all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qui di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica:

- scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La documentazione nei casi previsti dal comma 1 deve essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello **Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico)** al presente regolamento. Se previsto, insieme al modello deve essere presentato il documento di clima acustico i cui contenuti obbligatori sono definitivi dal punto B3 dell'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale 21 ottobre 2013, n. 85.
 3. Secondo quanto previsto all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, la relazione previsionale di clima acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n.447, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve rispettare i contenuti di cui al punto B4 dell'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale 21 ottobre 2013, n. 857, ed essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello **Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico)**.
 4. L'istruttoria sulla documentazione presentata per la valutazione previsionale di clima acustico sarà effettuata dal Servizio Ambiente del Comune che potrà comunque avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n.30 per la valutazione dell'impatto sull'ambiente e dell'Azienda Sanitaria Locale per la valutazione dell'impatto sulla salute umana e per la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 1997.
 5. Per l'attività svolta dagli uffici competenti è prevista per ogni pratica acustica un pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stabilito da un'apposita delibera di giunta comunale. La presente somma costituisce un onere di procedibilità e come tale dovrà essere presentata l'attestazione di versamento contestualmente alla documentazione.

Articolo 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I requisiti acustici passivi di specifiche categorie di edifici e dei loro componenti in opera e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, sono stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e, per i soli edifici pubblici, anche dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 (CAM). In applicazione alle norme suddette la Regione Toscana ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1018 del 26/09/2017, linee guida per l'effettuazione dei controlli e azioni in caso di non conformità, con la finalità di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia e di disciplinare la gestione, da parte delle Amministrazioni Comunali, delle modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti e delle modalità di effettuazione dei controlli.
2. I progetti per i quali è richiesta la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi sono quelli relativi a le edifici, rientranti nelle categorie elencate nella tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 1997, compresi gli edifici pubblici, realizzati mediante interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, ampliamento di edifici (in questo caso il rispetto dei requisiti è limitato all'ampliamento e alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dallo stesso), interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi, frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate, realizzazione di nuovi impianti tecnologici.
3. In caso di cambio di destinazione di uso di locali, il rispetto dei requisiti prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 ovvero dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 è richiesto anche nei casi in cui non siano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti alla nuova destinazione d'uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o i requisiti non si applichino alla destinazione d'uso iniziale, ma siano applicabili alla nuova destinazione. Per esempio, nel caso di cambio di destinazione d'uso da residenziale a scolastico è richiesto il rispetto del tempo di riverbero, previsto solo per gli edifici scolastici, e il rispetto del livello di rumore di calpestio e dell'isolamento di facciata, in quanto requisiti più restrittivi per gli edifici scolastici rispetto agli edifici residenziali.

4. La documentazione da presentare per gli interventi suddetti nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative delle categorie di edifici di cui ai commi 2 e 3 comprende:
 - valutazione previsionale di progetto: relazione tecnica redatta e firmata dal progettista che attesti, mediante calcoli, la rispondenza della progettazione delle opere ai requisiti acustici passivi degli edifici. La valutazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
 - l'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici: è una dichiarazione congiunta del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente in acustica, redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in opera effettuate dal tecnico competente in acustica, secondo i criteri di campionamento e le metodiche previste dalla normativa vigente. Detta documentazione deve essere allegata all'attestazione di agibilità del professionista abilitato, di cui all'articolo 149 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65; la modulistica per l'attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici è allegata al Decreto Regionale 24 ottobre 2017, n. 15328;
 - detta documentazione va sempre prodotta nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per l'infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora.
5. Nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA, o alla CILA, e nella modulistica per la presentazione di dette pratiche edilizie, il progettista deve dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, quando applicabili. La mancata dichiarazione è causa di diniego del permesso di costruire, o di inefficacia della SCIA o della CILA, o di eventuali sanzioni.
6. Il Comune verifica, a campione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le valutazioni del rispetto dei limiti presentate, avvalendosi eventualmente del supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti, secondo le procedure di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Effettuazione controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici

1. I controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici possono essere oggetto di ispezioni da parte dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni di cui all'articolo 149, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
2. Il Comune oltre a trasmettere periodicamente alla Azienda Sanitaria Locale le informazioni di cui al comma precedente, su ricevimento di esposti o a campione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può effettuare controlli sia di tipo amministrativo che strumentale relativamente alla congruenze tra opere realizzate e quanto risultante dalla valutazione previsionale. Nell'effettuazione delle verifiche il Comune si avvale del supporto dei Dipartimenti di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
3. In caso di controlli viene richiesta la documentazione indicata nel paragrafo 3 della Delibera di Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 1018, corredata da copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione stessa. Ove disponibili tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti preposti al controllo nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
4. In caso vengano rilevate difformità tra i risultati delle misure eseguite rispetto a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione Comunale ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del soggetto responsabile, fissando un termine per la regolarizzazione e la presentazione da parte di questi di ulteriore certificazione attestante il buon esito degli interventi attuati.
5. La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici costituisce una non conformità dell'opera rispetto al progetto oggetto del permesso di costruire, della SCIA o delle previste comunicazioni di interventi edilizi.

Articolo 10 - Obblighi dei titolari di procedimenti abilitativi edilizi per edifici in prossimità di infrastrutture ferroviarie o stradali

1. In materia di rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare si applicano le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici nelle aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici nelle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali esistenti sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi, se dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamento di infrastrutture stradali in esercizio, di affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti o di costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi, se rilasciati dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili.

CAPO V

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Articolo 11 – Definizioni e campo di applicazione

1. Si definisce attività rumorosa temporanea quella che comporta l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente, e che si esaurisca in periodi di tempo limitati o sia legata ad ubicazioni variabili o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici residenziali. Sono da escludersi le attività ricorrenti che prevedono l'utilizzo di impianti di diffusione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, sottoposte alle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 254 del 16 aprile 1999.
2. Si riportano di seguito un elenco esemplificativo ma non esaustivo di attività rumorose temporanee:
 - **Manifestazioni:** eventi musicali, di intrattenimento e spettacoli anche esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.) allorché non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno. Sono esclusi tutti gli eventi organizzati presso abitazioni private.
 - **Cantieri:** cantieri edili, stradali o industriali oppure assimilati.
 - **Altre attività temporanee:** manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento stradale, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, allarmi acustici, luna park e circhi.
 - **Attività temporanea ripetitiva:** manifestazione e spettacolo che si svolge presso pubblici esercizi o circoli privati, con periodicità annuale, nella stessa sede, nello stesso periodo, con gli stessi allestimenti, con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni degli anni precedenti.
3. Le attività rumorose temporanee presso pubblici esercizi o circoli privati sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. ed i valori limite differenziali, previa compilazione ed inoltro dell'apposito modello [**Allegato 4 \(Comunicazione attività rumorosa temporanea non in deroga\)**](#).
4. Qualora le suddette attività prevedano di superare i limiti di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti di classe acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, con le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
5. Sono previste due tipologie di deroga:
 - **autorizzazione in deroga ordinaria:** provvedimento di deroga ai limiti acustici normativi per attività temporanee cantieri e manifestazioni, che superano i limiti acustici previsti nel PCCA. La richiesta di autorizzazione dovrà

essere presentata con le modalità previste nel presente regolamento e la deroga acustica verrà rilasciata dal Comune previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale;

- **autorizzazione in deroga semplificata** (comunicazione): provvedimento di deroga ai limiti acustici normativi per attività temporanee cantieri e manifestazioni che rispettano le condizioni per la deroga semplificata di cui agli articoli successivi. Tale provvedimento è acquisito in forma tacita tramite la comunicazione presentata con le modalità previste nel presente regolamento.

SEZIONE I CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Articolo 12 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti potenzialmente disturbabili e nell'ambiente circostante.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Articolo 13 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni e fasce orarie di seguito riportate, salvo diverse indicazioni nel provvedimento di Deroga rilasciato previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale:

Periodo	Giorni	Fascia oraria	Intervallo
16 marzo – 15 ottobre	Feriali escluso sabato	8.00 -12.30 15.30 - 19.00	12.30 - 15.30
16 ottobre – 15 marzo	Feriali escluso sabato	8.00 -12.30 14.30 - 19.00	12.30 - 14.30

2. L'attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, etc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'articolo 15 del presente regolamento. L'autorizzazione in deroga potrà disciplinare l'attivazione dei cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona anche durante l'orario scolastico.

Articolo 14 - Limiti massimi

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Il parametro di misura e di riferimento è quello indicato per le autorizzazioni in deroga contenuto nell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R .

Articolo 15- Norme amministrative e provvedimenti in deroga per attività temporanea di cantiere

1. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni, in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità (150 ml dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura, deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati negli articoli precedenti e allegando la documentazione sotto indicata:
 - una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite agli articoli precedenti;
 - l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#). Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione,

qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso il cantiere.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: inferiore ai 5 giorni

CLASSI ACUSTICHE: III, IV e V non in prossimità (≥ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

- all'interno dell'area 70 dB(A);
- all'interno dei locali più disturbati o più vicini 65 dB(A);
- all'esterno dell'area in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale).

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: NO

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 5 giorni prima dell'inizio dell'attività

2. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni, in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità (≥ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura, deve essere comunicata al Comune con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, allegando la documentazione sotto indicata, redatta da Tecnico Competente in Acustica:
- a) una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
 - b) una relazione da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti di cui agli articoli precedenti in prossimità dei recettori;
 - c) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - d) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#) Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso il cantiere.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: tra 5 e 20 giorni

CLASSI ACUSTICHE: III, IV e V non in prossimità (≥ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

- all'interno dell'area 70 dB(A);
- all'interno dei locali più disturbati o più vicini 65 dB(A);
- all'esterno dell'area in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale).

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: SI

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 10 giorni prima dell'inizio dell'attività

3. Nei casi non compresi ai commi precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità (≤ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Comune che dovrà acquisire apposito parere dall'Azienda Sanitaria competente per territorio. Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica, che contenga:
- a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - c) una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica. La relazione dovrà definire la durata del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e la durata delle varie attività, nonché i limiti richiesti e la loro motivazione.

La richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 3 \(Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore\)](#). Il Comune, valutate le

motivazioni e acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai valori limite di classe acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447. Copia dell'autorizzazione e relativa documentazione dovrà essere conservata presso il cantiere.

4. Qualora il responsabile dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, con le modalità e allegata la documentazione prevista al comma precedente **Allegato 3 (Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore)**. Il Comune, valutate le motivazioni e acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea.

SEZIONE II
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Articolo 16 - Localizzazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

1. Le aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo sono individuate nella cartografia del PCCA vigente e identificate con il colore bianco, con il bordo in colore nero e tratteggio interno, sempre di colore nero, corrispondente a quello delle classi acustiche di appartenenza.
2. Le aree per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono:
 - A. Parcheggio in fregio a via di Le Prata
 - B. Parcheggio e giardino presso Circolo ARCI "La Fogliaia, in fregio a in Via della Fogliaia
 - C. Campo sportivo di Settimello in Via G. Sarti
 - D. Area a verde presso la Parrocchia di Settimello in Via della Chiesa
 - E. Area di resede del Circolo ARCI di Settimello in Via A. da Settimello
 - F. Area all'interno del Parco urbano delle Carpugnane
 - G. Area sportiva Circolo MCL La Concordia in Via del Saccardo
 - H. Piazza della Resistenza e resede del Circolo ARCI di Calenzano in Via Puccini
 - I. Resede del Circolo ARCI "Il Molino" e parcheggio pubblico in Via di Dietro Poggio
 - J. Piazza del Prato e giardino del Castello a Calenzano Alto
 - K. Area sportiva di Carraia in Località Carraia
 - L. Area verde pubblico attrezzato in fregio al torrente Marinella di Legri in Località Legri
 - M. Verde pubblico nei pressi di Via di Salenzano in Località Legri
 - N. Piazza delle Croci e campo sportivo in Via Poggio del Tesoro in Località Le Croci
 - O. Parcheggio in Via Leonardo Da Vinci
 - P. Piazza Vittorio Veneto
 - Q. Giardino Villa Martinez attualmente a servizio Circolo Old River per convenzionamento

Articolo 17 - Limiti e modalità di utilizzo delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

1. Il limite massimo di emissione all'interno delle aree di cui all'articolo 17 è di 70 dB(A), ad esclusione delle aree individuate con le lettere B, D, G e H per le quali vale il limite massimo di emissione all'interno dell'area è di 65 dB(A). Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Non si applicano i limiti differenziali. All'esterno dell'area, in corrispondenza dei recettori sensibili devono essere rispettati i limiti acustici di zona così come individuati dal Piano di classificazione acustica. Il parametro di misura e di riferimento è quello indicato per le autorizzazioni in deroga contenuto nell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R.
2. Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione delle aree in deroga ai limiti acustici, con la modalità semplificata, è pari a 90. Ai fini del calcolo dei giorni di utilizzazione si considerano tutte le attività svolte nella medesima area. L'utilizzo delle aree di cui sopra per un periodo superiore a 90 giorni l'anno è consentito con autorizzazione comunale previo parere della competente Azienda Sanitaria.
3. Laddove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri non è consentita l'utilizzazione delle aree di cui all'articolo 17 per lo svolgimento di manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo durante l'orario scolastico.

4. Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, elencate all'articolo 17, possono svolgersi dalle ore 10.00 e concludersi entro le ore 24.00 compreso il deflusso delle persone. All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione del criterio differenziale.

Articolo 18 - Norme amministrative e provvedimenti in deroga nelle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

1. Lo spettacolo o manifestazione a carattere temporaneo di durata inferiore a 5 giorni, nelle aree previste dall'art. 17, deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'articolo precedente e allegando la documentazione sotto indicata:
- una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite all'articolo 12;
 - l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#). Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata dall'organizzatore dell'evento.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: inferiore ai 5 giorni

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 compreso il deflusso delle persone

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

- all'interno delle aree A, C, E, F, I, J, M, K, L M, N, O, P 70 dB(A);

- all'interno delle aree B, D, G, H – 65 dB(A)

- all'interno degli edifici 65 dB(A);

- all'esterno dell'area in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale).

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: NO

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 5 giorni prima dell'inizio dell'attività

2. Lo spettacolo o manifestazione a carattere temporaneo di durata superiore ai 5 giorni, nelle aree previste dall'art. 16, deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'articolo precedente e allegando la documentazione sotto indicata, che dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in materia acustica:

- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#). Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata dall'organizzatore dell'evento.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: superiore ai 5 giorni

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 compreso il deflusso delle persone

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

- all'interno delle aree A, C, E, F, I, J, M, K, L M, N, O, P 70 dB(A);

- all'interno delle aree B, D, G, H – 65 dB(A);

- all'interno degli edifici 65 dB(A);

- all'esterno dell'area in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale).

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: SI

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che non abbiano i requisiti per la deroga semplificata di cui ai commi precedenti o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere indirizzata al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, specifica domanda di autorizzazione in deroga compilando il modello

Allegato 3 (Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore), con allegata una relazione descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- la durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;
- i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui al punto precedente;
- i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere;
- una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

Il Comune, acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici di zona.

Articolo 19 - Norme amministrative e provvedimenti in deroga al di fuori delle aree di cui all'art. 17

1. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, anche se riferite a eventi o sorgenti diverse, possono essere effettuate, nella stessa area, manifestazioni con autorizzazioni/comunicazioni in deroga ordinaria/semplificata per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
 - a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
 - 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
 - 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
 - 3) venti giorni per le aree di classe III;
 - 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo;
 - b) se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
 - 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
 - 2) quindici giorni in aree di classe IV;
 - 3) dieci giorni in aree di classe III;
 - 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo;
 - c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

Il Comune può, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di cui al punto b) fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui al punto a).

2. Concorrono al raggiungimento dei giorni complessivi sopra esplicitati sia le deroghe acustiche rilasciate con modalità ordinaria che le comunicazioni di deroga semplificata.
3. Lo spettacolo o manifestazione a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo di durata inferiore a 3 giorni deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario di seguito indicati e allegando la documentazione sotto indicata:
 - una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie seguenti;
 - l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: inferiore ai 3 giorni

CLASSI ACUSTICHE: III, IV, V e VI

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 compreso il deflusso delle persone

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

In ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
- 65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 negli ambienti interni a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

In ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: NO

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 5 giorni prima dell'inizio dell'attività

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#). Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata dall'organizzatore dell'evento.

4. Lo spettacolo o manifestazione a carattere temporaneo di durata superiore ai 3 giorni deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati di seguito e allegando la documentazione sotto indicata, che dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in materia acustica:
- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica di cui all'art.16 della l.r. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

La comunicazione deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello [Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)](#). Decorsi i giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la deroga semplificata è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata dall'organizzatore dell'evento.

Per la comunicazione della deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:

DURATA: superiore ai 3 giorni

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 compreso il deflusso delle persone

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI:

In ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
- 65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e - 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 negli ambienti interni a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

In ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL TCA: SI

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: 10 giorni prima dell'inizio dell'attività

5. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che non abbiano i requisiti per la deroga semplificata di cui ai commi precedenti o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere indirizzata al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, specifica domanda di autorizzazione in deroga compilando il modello [Allegato 3 \(Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore\)](#), con allegata una relazione descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica, che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - la durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;
 - i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui al punto precedente;
 - i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere;

- una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

Il Comune, acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.

6. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.) secondo le modalità individuate dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R e s.m.i..
7. Sul sito web del Comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni in deroga rilasciate. Nell'elenco, oltre ai dati generali sull'attività e la sua durata, sono riportati i dettagli sulla sua localizzazione e i riferimenti della domanda e la data di acquisizione dell'autorizzazione in deroga.

Articolo 20 – Norme amministrative e autorizzazioni non in deroga

1. Nel caso di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo che non prevedono il superamento dei limiti acustici previsti dal PCCA, per qualsiasi durata, deve essere comunicata al Comune almeno 5 giorni in anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore previsti nel PCCA per la relativa classe acustica.
2. La comunicazione di attività non in deroga deve essere effettuata tramite compilazione ed inoltro dell'apposito modello **Allegato 4 (Comunicazione attività rumorosa temporanea non in deroga)**. Decorso i giorni della presentazione della comunicazione, qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivo di diniego, la comunicazione è acquisita in forma tacita. Copia della comunicazione dovrà essere conservata dall'organizzatore dell'evento.

Articolo 21 – Attività temporanee o manifestazioni ripetitive

1. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero organizzate dal medesimo soggetto con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico), in assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati), il legale rappresentante e/o procuratore, nel procedimento finalizzato alla richiesta di deroga o comunicazione di deroga, può allegare la Modulistica specificata ai paragrafi precedenti (**Allegato 2 o Allegato 3**) e può rinviare alla documentazione tecnica già in possesso dell'amministrazione comunale riconfermando il rispetto dei requisiti previsti, con l'eccezione dei seguenti casi nei quali la documentazione tecnica dovrà essere comunque ripresentata:
 - a) siano trascorsi più di 4 anni dall'ultima documentazione acustica presentata;
 - b) nell'area siano presenti nuovi recettori sensibili.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

SEZIONE III ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 22 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni e fasce orarie di seguito riportate.

Periodo	Giorni	Fascia oraria	Intervallo
16 marzo – 15 ottobre	Feriali escluso sabato	8.00 - 12.30 15.30 - 19.00	12.30 - 15.30
16 ottobre – 15 marzo	Feriali escluso sabato	8.00 - 12.30 14.30 - 19.00	12.30 - 14.30

Tutto l'anno	Sabato e giorni festivi	9.00 - 12.00 16.00 - 20.00	12.00 - 16.00
--------------	-------------------------	-------------------------------	---------------

- Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 23 - Macchine agricole

- L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, la coltivazione e la silvicoltura dei fondi agricoli è consentito, in deroga ai limiti della classificazione acustica, nel rispetto degli orari di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori agricoli devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 24- Allarmi acustici

- Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento) sia nel periodo di riferimento diurno o notturno.
- Gli impianti devono essere sottoposti a corretta manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali.

Articolo 25 – Emergenze, appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi

- Ai cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee elettriche, condotte fognature, acqua potabile, gas, linee telefoniche, interventi su sistemi viari, ecc...) o in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, fino alla eliminazione dell'emergenza stessa.

Articolo 26 – Manutenzione aree verde pubblico

- L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione nelle aree a verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc...) in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere e servizi pubblici, è sempre consentito, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
- Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.
- Ulteriori specifiche per la manutenzione e gestione sono riportate nel Regolamento del Verde del Comune.

Articolo 27 – Pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani

- Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree interessate da manifestazioni, è sempre consentito, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
- Le sotto indicate attività, in quanto previste dal Servizio Gestore rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale, condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico, sono consentite senza limiti di orario o giornata:
 - attività di pulizia delle strade e delle aree pubbliche anche mercatali (spazzamento meccanico e manuale);
 - lavaggio e pulizia delle strade;
 - raccolta stagionale delle foglie caduche;
 - raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, svuotamento dei contenitori stradali, compattazione dei rifiuti, lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

3. L'attività di pulizia delle caditoie, della fogna bianca o della fogna mista o nera, da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico sono consentite senza limiti di orario o di giornata.
4. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale recepite dalla normativa nazionale.
5. Ulteriori specifiche in materia di pulizia delle aree pubbliche e raccolta dei rifiuti urbani sono riportate nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e nei regolamenti del servizio gestore.

Articolo 28 – Spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento

1. Gli spettacoli viaggianti ed i parchi di divertimento o similari, con macchinari o impianti rumorosi sono ammessi presso le aree appositamente individuate con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
3. Dovranno essere attivati i procedimenti di deroga acustica di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.
5. Nelle vicinanze di scuole o edifici religiosi le attrazioni devono funzionare senza emissione sonora da utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, durante l'orario di lezione o delle funzioni religiose.

CAPO V SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI

Articolo 29 – Verifiche e controlli

1. Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento sono demandate al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed al corpo di Polizia Municipale, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.
2. L'Amministrazione Comunale, a seguito di esposto relativo al disturbo provocato dall'impatto acustico presentato tramite i diversi strumenti istituzionali di comunicazione attivati, avvierà le procedure previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 16 giugno 2014.
3. Le violazioni delle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dell'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste per legge e riportate agli articoli seguenti e l'adozione dei provvedimenti previsti.

Articolo 30 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'art. 17 della Legge Regionale 01 dicembre 1998, n. 89 per le violazioni al presente regolamento sono stabilite le sanzioni di seguito riportate:

Attività rumorosa	Normative	Sanzioni previste
Utilizzo macchine da giardino oltre la durata consentita dall'art.23	Art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €
Utilizzo allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.24	Art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €
Esercizio attività rumorose (cantieri e manifestazioni) di cui agli articoli 13, 18 fuori dagli orari consentiti	Art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €

Mancata presentazione della comunicazione per attività non in deroga (non superamento limiti acustici) art. 20	Art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €
--	---	--

- Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento acustico di cui all'art. 13 della Legge Regionale 01 dicembre 1998, n. 89, sono soggette alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art.17 della medesima legge.
- Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale.

Articolo 31 – Provvedimenti per attività rumorose permanenti

- In caso di accertato superamento dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative il Comune, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, assumerà provvedimenti finalizzati alla soluzione della problematica e all'eliminazione delle cause del mancato rispetto dei limiti, diffidando il titolare dell'attività dal proseguire la stessa senza rispettare i limiti di legge.
La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire con la presentazione entro i termini stabiliti dalla diffida di una relazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica, contenente la descrizione ed il collaudo degli interventi posti in essere per garantire il rispetto dei limiti di legge.
- Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l' inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 32 – Provvedimenti per attività rumorose temporanee

- Qualora per attività temporanee come cantieri edili, stradali o assimilabili e spettacoli e manifestazioni, sia accertato il superamento dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Comune provvederà ad emanare i seguenti provvedimenti:
 - sospensione dell'attività rumorosa nel caso di attività temporanee per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga ordinaria e/o semplificata o per le quali tale autorizzazione sia stata negata;
 - diffida dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti e le condizioni previste dalla deroga nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga (sia ordinaria che semplificata).
- Oltre ai provvedimenti sopra descritti verranno applicate le sanzioni previste per legge.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Norme finali e entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Articolo 34 – Allegati

- Al presente regolamento sono allegati i seguenti modelli:
 - [**Allegato 1 \(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto e clima acustico\)**](#)
 - [**Allegato 2 \(Comunicazione di attività rumorosa temporanea\)**](#)
 - [**Allegato 3 \(Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore\)**](#)
 - [**Allegato 4 \(Comunicazione attività rumorosa temporanea non in deroga\)**](#)
- Le successive modifiche ed integrazioni ai suddetti modelli potranno avvenire con Deliberazione di Giunta Comunale.